

**Accordo Quadro Territoriale della Provincia di Bolzano
per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i
servizi di welfare**

Addì, 2 agosto 2022

Tra

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Philipp Moser, assistito dal Direttore Bernhard Hilpold e dal Capoarea Servizi sindacali Sabine Mayr

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

Asgb Commercio: rappresentata da Alex Piras;

Filcams Cgil/Agb: rappresentata da Antonella Costanzo;

Fisascat Sgb/Cisl: rappresentata da Hansjörg Adami;

Uiltucs Uil/Sgk: rappresentata da Walter Largher;

Visti

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito Legge di Stabilità 2016) come modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n.232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- l'art. 1, comma 182, della Legge di Stabilità 2016 il quale prevede, in base alle modifiche sopra indicate, che salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, sono soggetti ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;
- l'art. 1, comma 186, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che, in base alle modifiche sopra indicate, le sopraindicate disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con



Hilpold



riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a euro 80.000;

- l'art. 55 della Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, che ha apportato modifiche all'art. 1, comma 189, della Legge di Stabilità 2016;
- il Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 182-190, della Legge di Stabilità 2016;
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 15 giugno 2016, n. 28/E "*Premi di risultato e welfare aziendale - articolo 1, commi 182-190, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)*";
- la circolare dell'Agenzia delle Entrate redatta d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 marzo 2018, n. 5/E "*Premi di risultato e welfare aziendale - art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art.1, commi 160 - 162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018)*";
- l'art. 1, comma 187, della Legge di Stabilità 2016, il quale prevede che ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata, le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, il quale prevede che i criteri incrementali vengano definiti dai contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo 81/2015, secondo cui per contratti collettivi si intendono quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza sottoscritto fra Confindustria e CGIL, CISL e UIL il 26 novembre 2015, il quale prevede che, "...ferma restando la necessità di determinare criteri di misurazione della rappresentatività delle Associazioni dei datori di lavoro, Confindustria e CGIL, CISL, UIL, e le categorie loro aderenti, si riconoscono reciprocamente, nell'ambito delle imprese dei settori rappresentati e dei loro lavoratori, quali soggetti comparativamente più rappresentativi.";
- gli articoli 51 e 100 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917 "*Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR*";



bilobi



- il vigente Testo Unico del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL il 30 luglio 2019;
- l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello del Terziario Distribuzione Servizi stipulato in data 26 settembre 2016;

considerata

la complessità dei settori rappresentati dalle Parti stipulanti, caratterizzati da una polverizzazione di imprese spesso piccole e piccolissime;

concordano quanto segue

Articolo 1

Principi generali

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi della Legge di Stabilità 2016 in base alle modifiche sopra indicate dalla L. 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", il presente Accordo Quadro Territoriale individua gli indicatori di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (**criterio della misurabilità**), che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (**criterio dell'incrementalità**), rispetto al **periodo congruo** di seguito definito, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di valori numerici od altro genere appositamente individuati (**criterio di verificabilità**).

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente Accordo Quadro Territoriale è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro che:

- applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, nonché l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello dd. 26 settembre 2016;



- siano associati all'Unione commercio servizi turismo Alto Adige, ma rientrino in settori economici diversi dal settore Terziario, Distribuzione e Servizi e applichino, pertanto, altri CCNL; rimane in ogni caso ferma la necessità di applicare e rispettare integralmente il CCNL applicato ai propri dipendenti;
- al raggiungimento di almeno uno degli indicatori definiti dal successivo articolo 4, erogano premi di risultato, ovvero erogano somme per partecipazione agli utili, oggetto di c.d. "detassazione";

e nei confronti:

- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale nella Provincia di Bolzano, anche se occupati presso unità produttive o operative situate al di fuori della suddetta Provincia;
- dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, come sopra individuati, con sede legale in altre Province, occupati presso unità produttive o operative situate nella Provincia di Bolzano.

Quanto contenuto nel presente Accordo Quadro Territoriale ha carattere cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale.

Articolo 3

Adesione dei datori di lavoro all'Accordo Quadro Territoriale

I datori di lavoro che intendono aderire all'Accordo Quadro Territoriale, dovranno, prima dell'attribuzione delle somme detassabili, dichiarare:

1. la volontà di aderire al presente Accordo Quadro Territoriale;
2. di rispettare ed applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, ivi compreso l'art. 257 "contributi di assistenza contrattuale", nonché l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello dd. 26 settembre 2016;
3. in alternativa, se rientranti in settori economici diversi dal settore Terziario, Distribuzione e Servizi, di essere associati all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige, fermo restando l'obbligo di applicare e rispettare integralmente il CCNL applicato;
4. il periodo congruo preso a riferimento, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 4;
5. l'indicatore o gli indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione definiti dal successivo articolo 4;
6. il valore dell'effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori di cui al precedente punto 5.;

7. la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare) di cui al successivo articolo 6, ai sensi del comma 184 dell'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E.

La dichiarazione sarà resa utilizzando il modello di cui all'allegato 1- parte integrante dell'accordo - pubblicato sul sito internet dell'Unione commercio turismo servizi della Provincia di Bolzano (www.hds-bz.it) da compilare telematicamente e trasmettere esclusivamente tramite mail all'indirizzo enteterziario@ebk.bz.it

La stessa dichiarazione sarà trasmessa dai datori di lavoro, unitamente ad una copia del presente accordo, ai lavoratori interessati anche tramite mail.

La validità dell'adesione al presente Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo di riferimento.

Articolo 4

Indicatori e indici di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Possono essere utilizzati dai datori di lavoro uno o più degli indicatori individuati dalla sezione 6 del modello di monitoraggio, allegato al Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 che si riportano di seguito:

1. Volume della produzione/n. dipendenti
2. Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti
3. MOL/VA di bilancio
4. Indici di soddisfazione del cliente
5. Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni
6. Riduzione degli scarti di lavorazione,
7. % di rispetto dei tempi di consegna
8. Rispetto previsioni di avanzamento lavori
9. Modifiche all'organizzazione del lavoro
10. Lavoro agile (smart working)
11. Modifiche ai regimi di orario
12. Rapporto costi effettivi/costi previsti
13. Riduzione assenteismo
14. Numero brevetti depositati
15. Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti
16. Riduzione dei consumi energetici

17. Riduzione numero infortuni
18. Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione
19. Riduzione tempi di commessa

L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento ai punti 9, 10, 11.

Il periodo congruo per determinare il raggiungimento di uno dei valori di incremento è riferito ad un arco temporale minimo di quattro mesi raffrontato ad un eguale periodo precedente.

Al termine del periodo congruo di cui al comma precedente i datori di lavoro daranno comunicazione scritta ai lavoratori dei risultati raggiunti. Analoga comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite mail all'indirizzo enteterziario@ebk.bz.it.

Il raggiungimento degli indici di incremento deve essere verificabile attraverso idonea documentazione di confronto quale ad esempio: bilanci depositati, report interni, dati rilevabili dal Libro Unico del Lavoro - LUL, denunce infortunio ecc.

Possono essere oggetto di detassazione anche le somme di cui all'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 (Partecipazione agli utili di impresa), erogate ai sensi dell'art. 2102 cod. civ.

Articolo 5

Coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

Ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della legge di Stabilità 2016, in base alle modifiche indicate nelle premesse, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è ridotta del 20% l'aliquota contributiva a loro carico per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia e superstiti su una quota delle erogazioni corrisposte a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. L'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:

- La costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- Strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- La predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente articolo i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Articolo 6

Clausola di conversione del premio di risultato in welfare

I datori di lavoro, con la comunicazione di adesione al presente Accordo Quadro Territoriale, indicheranno la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare), previsti dall'art. 51 del TUIR, in sostituzione dell'erogazione delle somme di cui all'art. 1, comma 182 della Legge di Stabilità 2016, come modificato nelle premesse.

In tale ipotesi i datori di lavoro informeranno i lavoratori di tale opzione e indicheranno i servizi di welfare fruibili.

I lavoratori che intendano avvalersi di tale facoltà, entro 10 giorni – o altro termine espressamente indicato dal relativo datore di lavoro - dal ricevimento dell'informativa, comunicheranno al proprio datore di lavoro la scelta effettuata e i servizi di welfare che utilizzeranno.

L'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di welfare di cui al citato articolo 51 del TUIR potrà avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico (voucher), tenuto conto di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

Articolo 7

Monitoraggio

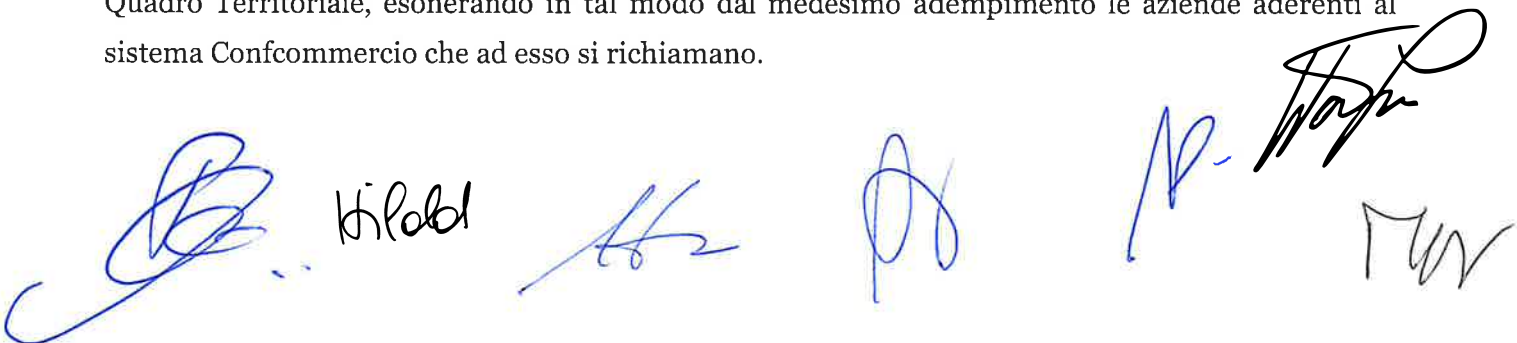
L'Ente bilaterale provinciale del terziario (EbK) fornirà annualmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie i dati delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui agli articoli 3 e 4.

Di conseguenza, con la stessa cadenza, le Parti si incontreranno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale.

Articolo 8

Deposito

L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige provvederà a depositare, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, il presente Accordo Quadro Territoriale, esonerando in tal modo dal medesimo adempimento le aziende aderenti al sistema Confcommercio che ad esso si richiamano.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by the word 'Kilob' written in a simple font. Next is a signature that appears to be 'H2', followed by a signature that looks like 'D'. To the right of these is a signature that starts with 'P.' and ends with a large, looping flourish. Finally, on the far right, there is a signature that appears to be 'TWR'.

I datori di lavoro, prima dell'erogazione delle somme detassabili, dovranno depositare in via telematica la comunicazione di adesione allegata e il presente accordo quadro, utilizzando la procedura telematica disponibile sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 9

Validità

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2023. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato almeno tre mesi prima.

Se disdettato sono fatte salve le somme erogate nell'anno successivo alla scadenza, ma riferite a incrementi determinatisi nell'anno precedente.

Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi intervengano a modificare il limite massimo di reddito percepito nell'anno precedente (€ 80.000) o il limite massimo dell'importo detassabile (€ 3.000), le predette somme indicate nel presente Accordo Quadro Territoriale devono intendersi automaticamente adeguate.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Unione commercio turismo servizi Alto Adige

Asgb Commercio

Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl

Uiltucs Uil/Sgk

Allegato 1

Comunicazione di adesione all'Accordo Quadro Territoriale della Provincia di Bolzano per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare
sottoscritto il 2 agosto 2022 da Unione Commercio Servizi Turismo Alto Adige e Asgb Commercio, Filcams – CGIL/AGB, Fisascat – CISL/SGB e Uiltucs – UIL/SGK

Il sottoscritto _____ in qualità di legale
rappresentante della Società _____
Numero dipendenti _____ Codice Fiscale _____
Partita IVA _____
Matricola INPS _____ Codice ATECO _____
con sede legale in _____ Prov. _____
Indirizzo _____ CAP _____
Tel. _____ con sede operativa in _____ Prov. _____
e-mail _____;

preso atto di quanto contenuto nell'Accordo Quadro Territoriale sottoscritto da Unione Commercio Servizi Turismo Alto Adige e Asgb Commercio, Filcams – CGIL/AGB, Fisascat – CISL/SGB e Uiltucs – UIL/SGK

dichiara sotto la propria responsabilità:

- la volontà di aderire all'Accordo Quadro Territoriale;
- di rispettare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e Uiltucs - UIL, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, nonché l'Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello dd. 26 settembre 2016;
- in alternativa, se rientrante in settore economico diverso dal Terziario Distribuzione Servizi, di essere associato all'Unione commercio turismo servizi Alto Adige;
- il periodo congruo preso a riferimento _____; (minimo 4 mesi)
- l'indicatore/i adottato/i, anche in via alternativa tra di loro, e il valore dell'effettivo miglioramento:

INDICATORI	VALORE	INDICATORI	VALORE
☐ Volume della produzione/n. dipendenti		€ Modifiche ai regimi di orario	
☐ Fatturato o VA di bilancio/n. dipendenti		€ Rapporto costi effettivi/costi previsti	
☐ MOL/VA di bilancio		€ Riduzione assenteismo	
☐ Indici di soddisfazione del cliente		€ Numero brevetti depositati	
☐ Diminuzione numero riparazioni, rilavorazioni		€ Riduzione tempi sviluppo nuovi prodotti	
☐ Riduzione degli scarti di lavorazione		€ Riduzione dei consumi energetici	
☐ % di rispetto dei tempi di consegna		€ Riduzione numero infortuni	
☐ Rispetto previsioni di avanzamento lavori		€ Riduzione tempi di attraversamento interni lavorazione	
☐ Modifiche organizzazione del lavoro		€ Riduzione tempi di commessa	
☐ Lavoro agile (smart working)			



L'utilizzo dei suddetti indicatori deve determinare un effettivo, verificabile e dimostrabile incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, riferito ad uno o più degli stessi indicatori sopra elencati, anche con riferimento a "Modifiche organizzazione del lavoro", "Lavoro agile" e "Modifiche ai regimi di orario".

- la previsione del valore medio pro capite della somma relativa al periodo di riferimento sopra indicato: _____ €;
- la previsione della possibilità per il lavoratore di scegliere se fruire in tutto o in parte, di prestazioni, opere, servizi corrisposti in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale (welfare)

SI ☐ NO ☐

La validità dell'adesione all'Accordo Quadro Territoriale è pari alla durata del periodo congruo preso a riferimento.

Data _____

Firma _____

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nella sua qualità di legale rappresentante dell'azienda, ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, consente ad Unione Commercio Servizi Turismo Alto Adige il loro trattamento nella misura necessaria per le finalità connesse alla tassazione agevolata delle somme erogate ai sensi la legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*, nonché per tutte le attività riconducibili alla gestione, all'analisi e al monitoraggio previste dall'AQT del 2 agosto 2022. Consento altresì la comunicazione ed il trattamento dei dati per le medesime finalità alle organizzazioni firmatarie del citato AQT.

Data _____

Firma _____

A series of handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a stylized signature, a signature that appears to be 'Hilabi', and several other illegible signatures.